



Ordinanza municipale in caso di nevicate o minaccia di precipitazioni nevose

IL MUNICIPIO DI LOSONE

visti gli articoli 107 LOC e 57 RC, 41 e 42 RCLCStr, 73 ONCStr così come altro disposto applicabile,

o r d i n a:

Art. 1

In caso di nevicate lo sgombero della neve dai marciapiedi e di eventuali cumuli di neve, provocati dal passaggio della calla sulla pubblica via davanti agli stabili ed agli accessi delle proprietà private, deve essere eseguito a cura dei proprietari quando e dove i servizi comunali non possono tempestivamente provvedervi.

Art. 2

È vietato ai privati gettare sulla pubblica strada o sui marciapiedi la neve proveniente dallo sgombero delle proprietà private e quella accumulata davanti alle stesse proprietà. La neve deve essere ordinatamente ammucciata sull'area privata evitando di ostacolare il traffico pedonale e motorizzato.

Art. 3

Durante le nevicate o anche in caso di precipitazione nevosa è vietato il parcheggio di autoveicoli ai margini della strada e nei posteggi pubblici. Gli addetti al servizio di sgombero della neve sono autorizzati a procedere alla rimozione forzata degli autoveicoli che creano ostacolo al servizio, a spese del proprietario della vettura e sotto sua piena responsabilità.

Art. 4

Si fa obbligo ai proprietari di stabili di munire i tetti, verso le strade pubbliche, di tegole paraneve o altri accorgimenti atti ad evitare la caduta di neve o lastroni di ghiaccio sulla pubblica via. I proprietari restano responsabili per qualsiasi danno provocato a persone o cose dalla caduta di neve o ghiaccio dai tetti dei loro stabili.

Art. 5

Durante la stagione invernale, con pericolo di gelo, è vietata la circolazione con mezzi trasportanti materiale che provoca la caduta di liquidi sulle strade. È pure vietato lavare

automezzi o spargere acqua, anche sulla proprietà privata, quando può provocare stillicidio sulla pubblica via.

Art. 6

Ogni violazione alla presente Ordinanza sarà perseguita con una multa sino a fr. 500.--. Restano riservate le infrazioni che soggiacciono alla legislazione cantonale.

Art. 7

La presente Ordinanza annulla e sostituisce l'Ordinanza municipale del 16.10.1984.

Art. 8

La presente Ordinanza municipale è pubblicata conformemente ai disposti dell'art. 192 LOC per il periodo dal 12 dicembre 1997 al 12 gennaio 1998.

IL MUNICIPIO

* * *

Approvata dal Municipio con risoluzione no. 2365 del 2 dicembre 1997